

La Corte costituzionale ribadisce consolidati principi sul riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di ordinamento civile e accoglie la q.l.c. sollevata dal Tar per la Puglia nei confronti di una norma regionale che aveva fissato il tetto massimo dell'orario di lavoro dei medici incaricati dei servizi di medicina penitenziaria

[Corte cost., sentenza 26 maggio 2017, n. 121 – Pres. Grossi, Est. Prosperetti](#)

Sanitario – Medici addetti a istituti penitenziari – Orario di lavoro – Tetto massimo – Legge Regione Puglia – Incostituzionalità

E' incostituzionale l'art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) - per invasione della competenza in materia di ordinamento civile riservata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. - nella parte in cui dispone che ai contratti di lavoro di cui ai commi 5 e 6, nonché nei confronti dei medici incaricati definitivi, si applicano le deroghe previste dall'articolo 2 della legge n. 740 del 1970, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in tema di orario di lavoro, individuando il tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali. (1)

(1) I.- Inquadramento.

Con una articolata decisione la Corte costituzionale ha accolto la questione di costituzionalità sollevata da una serie di ordinanze del Tar per la Puglia (cfr. in specie [ord.za 8 ottobre 2015 n. 1297](#)).

Le ordinanze di rimessione sono state adottate nell'ambito di quattro distinti giudizi proposti da medici di guardia e infermieri operanti presso alcuni istituti di pena pugliesi (svolgenti anche attività libero-professionale o ospedaliera), da dirigenti medici, da medici di base e da medici specialisti presso le aziende sanitarie locali (svolgenti servizio presso alcune case circondariali pugliesi), al fine di ottenere l'annullamento della delibera della Giunta regionale che, sulla scorta della legislazione regionale censurata, ha imposto a tutte le ASL regionali l'obbligo di rispettare il tetto massimo di quarantotto ore settimanali di lavoro.

II.- La decisione della Consulta.

Con la sentenza di cui in epigrafe la Consulta accoglie la prospettazione sollevata con riferimento all'invasione della sfera di competenza legislativa statale.

La Corte ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza a tenore della quale la disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa deve essere ricondotta alla

materia dell'ordinamento civile, in quanto parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente, sia pubblico che privato (cfr. Corte cost. 5 dicembre 2016, n. 257, in *Diritto & Giustizia* 2016, 15 dicembre; 14 febbraio 2013, n. 18, in *Foro it.* 2013, I, 1779, con nota di D'AURIA; 19 dicembre 2012, n. 290, in *Foro it.*, 2013, I, 772 e *Giur. cost.* 2013, 1, 505 con nota di GHERA, cui si rinvia per ogni approfondimento, secondo cui "è costituzionalmente illegittimo l'art. 8 l. reg. Sardegna 4 agosto 2011, n. 16. La norma impugnata - la quale prevede l'attribuzione di un'indennità ulteriore rispetto al trattamento economico, proprio della qualifica di appartenenza, ad una categoria di personale della Regione e degli enti regionali e, precisamente, a coloro ai quali sia stato conferito l'incarico di coordinatore dei programmi integrati d'area - viola l'art. 117, comma 2, lett. l), cost., in quanto, essendo il rapporto di impiego di tali lavoratori ormai contrattualizzato, la sua disciplina (ivi inclusa quella della retribuzione) rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale (sentt. n. 232 del 2010 e n. 7, 77, 339 del 2011)".

In particolare, viene richiamata una decisione resa in ordine alle prestazioni rese dai c.d. "medici incaricati" nell'ambito degli istituti di pena, con cui la Corte aveva già chiarito come le stesse non ineriscano ad un rapporto di lavoro subordinato, essendo inquadrabili nella prestazione d'opera professionale, in regime di para subordinazione (29 aprile 2010, n. 149, in *Foro it.*, 2010, I, 1992 e *Riv. it. dir. lav.* 2011, 1, II, 99 con nota di CALIANDRO, secondo cui "sono costituzionalmente illegittimi, con riferimento all'art. 97 cost., gli art. 7, 8 e 9 l. reg. Calabria 15 gennaio 2009 n. 1. Sia nel caso della stabilizzazione dei medici reperiti per far fronte a situazioni di emergenza, sia nel caso dei medici titolari di "continuità assistenziale" di cui al successivo art. 8 e infine di quelli della medicina dei servizi di cui al censurato art. 9, la legge regionale non prevede idonei requisiti e criteri selettivi del personale dirigente. Le norme censurate, dunque, prevedendo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli, semplicemente un previo giudizio di idoneità, si pongono in contrasto con il principio del pubblico concorso. In senso analogo, v. citate sentenze n. 9/2010 n. 191/2007 n. 205/2004 n. 34/2004 n. 427/2007 n. 190/2005 n. 517/2002 e n. 141/1999").

In definitiva, secondo la Corte esula dalla competenza legislativa regionale la qualificazione delle fattispecie in termini di lavoro autonomo o lavoro subordinato, come presupposto della loro regolamentazione, trattandosi di materia rientrante nell'ambito dell'ordinamento civile e, quindi, di esclusiva competenza del legislatore statale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost..

III.- Per completezza si segnala:

a) sulla nozione di ordinamento civile ai fini del riparto di competenze fra Stato e Regioni, A. CERRI, *L'autonomia regionale in tema di organizzazione e l'esclusiva competenza statale in tema di ordinamento civile: spunti e riflessioni a partire dalla sentenza n. 339 del 2011 della Corte costituzionale*, nota a Corte cost., 22 dicembre 2011, n. 339, in *Foro it.*, 2012, I,

1351; Corte cost., 10 maggio 2012, n. 114, in *Foro it.*, 2012, I, 3265 (cui si rinvia per ogni ulteriore riferimento di dottrina, giurisprudenza e casistica);

b) sulla c.d. sanità penitenziaria, Corte cost., 7 maggio 2015, n. 76, in *Foro it.*, 2015, I, 1849, ivi gli ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza.